



LA CER E LE SUE FORME GIURIDICHE

Damiano Sanna

07/03/2024





LA CER COME SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO

La CER è un soggetto giuridico autonomo, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. Quali rapporti in particolare?

Autonomo non significa necessariamente dotato di autonomia patrimoniale perfetta.

Il mandato al referente della configurazione, come inquadrare il titolare effettivo del servizio di accesso all'incentivazione?



I VINCOLI NORMATIVI CHE CONSENTONO DI IDENTIFICARE LA FORMA GIURIDICA

- La normativa (in particolare D.lgs 199/2021) identifica le caratteristiche delle comunità energetiche. Talune di queste caratteristiche sono il punto di partenza per definire la forma giuridica adottabile.
- La normativa non elenca le forme giuridiche adottabili ma le caratteristiche dalla CER. Sulla base di queste caratteristiche gli operatori del settore devono definire lo strumento migliore alla luce della normativa e delle finalità ultime della comunità energetica.
- Le caratteristiche principali che consentono di individuare la forma giuridica sono: la libertà di ingresso e di uscita, un oggetto sociale diverso dalla realizzazione di profitti finanziari.





IL REQUISITO DELLA LIBERTA' DI INGRESSO E DI USCITA

- Liberta di ingresso e di uscita: cosa implica? Esclusione dei soggetti giuridici costituiti sotto forma societaria i quali siano caratterizzati da un capitale sociale fisso (es: SRL, SPA)
- Non è invece il caso ad esempio di una cooperativa a mutualità prevalente caratterizzata da un capitale variabile.
- La questione è stata correttamente individuata dalla Corte dei Conti.





LA CARATTERISTICA DELLA FINALITA' ALTRA RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DI PROFITTI FINANZIARI

- Tale caratteristica ben si addice a soggetti come le associazioni, le fondazioni, ma anche le cooperative a mutualità prevalente.
- Non si addice invece ai soggetti i quali abbiano per loro natura, come finalità ultima, quella lucrativa, come nel caso delle SRL e delle SPA. Non si ha modo di ritenere che lo status di società benefit sia sufficiente a ricondurre la società entro le caratteristiche fissate dal D.lgs 199/2021



LE ASSOCIAZIONI

- La loro finalità ben si sposa con quelle definite dalla normativa in materia di CER.
- Divieto di distribuzione di utili.
- La distribuzione della tariffa premio è considerata dall'Agenzia dell'Entrate compatibile con il divieto di distribuzione di utili.
- Si tratta un soggetto giuridico snello che consente una gestione economica e l'ingresso di nuovo associati.



DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E NON RICONOSCIUTA

- L'associazione non riconosciuta si costituisce con scrittura privata, ha un costo di costituzione molto contenuto.
- L'associazione riconosciuta si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si devono prendere in considerazione i costi di costituzione e il patrimonio iniziale di 15.000 euro per l'ottenimento della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta.
- Nelle non riconosciute invece la responsabilità delle obbligazioni ricade anche su coloro i quali abbiano agito in nome e per conto dell'associazione



I PROFILI DI RISCHIO DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

- Precisiamo che la responsabilità personale ricade non su tutti gli associati ma solo su quelli che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione.
- La PA come concilia tale quadro con la sua eventuale partecipazione?
- Occorre considerare come i flussi finanziari nelle CER siano veicolati attraverso il Referente della configurazione, esso non necessariamente coincide con il legale rappresentante dell'Associazione.



LA COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

- Assunto che questa è compatibile con il modello CER, essendo volta alla comune organizzazione della produzione o del consumo.
- Una testa un voto, un modello compatibile con la filosofia delle CER.
- Società a capitale variabile
- Riconduciamo le CER al modello di cooperativa di consumo? Più della metà dei ricavi deve provenire da servizi forniti nei confronti dei soci. Come coordinare la previsione con il funzionamento della CER?



LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- Modello atipico di Fondazione, le cui caratteristiche sono quelle essenziali di una Fondazione, alle quali se ne aggiungono altre tipiche di un soggetto associativo.
- Il capitale si forma progressivamente, consentendo l'ingresso di nuovi membri.
- La Fondazione è di sua natura un «patrimonio personificato. Non sorprende quindi che la governance non sia indifferente all'entità del patrimonio apportato per il conseguimento dello scopo.
- A differenza di altri modelli, la governance consente un ruolo di maggior rilievo ai soci fondatori.



VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- Consente di esercitare un controllo maggiore rispetto ad altre forme da parte dei fondatori
- Ha una partecipazione aperta, compatibile con quanto richiesto dalla normativa.
- L'apporto di capitale iniziale consente una maggiore tranquillità rispetto al conseguimento dello scopo.



TUTTAVIA

- Come tutti i modelli atipici, deve trovare particolare cura da parte dei fondatori, la definizione di regole che siano compatibili non solo con le norme civilistiche, ma anche con quelle specifiche dettate in materia di comunità energetiche rinnovabili
- Il costo di costituzione è abbastanza elevato, oltre alle spese notarili, occorre apportare 30.000 euro di patrimonio iniziale.

CENNI DI PROFILI FISCALI

- Le CER debbono rispettare sia le previsioni previste in modo specifico per le configurazioni di autoconsumo collettivo, sia quelle dettate per il modello giuridico prescelto.
- La natura di ente che svolge (anche) attività di natura commerciale influisce sull'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%.
- È la natura di ente che svolge attività commerciale del referente della configurazione o la comunità energetica che rileva ai fini della ritenuta d'acconto? Alcune ipotesi